

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (2892)ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, interessati da attività di scavo»;

b) all'articolo 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-*bis*. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute»;

c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «di cui all'allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,»;

d) all'articolo 104 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta

iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L' idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali»;

e) all'allegato XI, dopo il punto 1 è inserito il seguente:

«*l-bis*. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo»;

f) all'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo».

2. L'albo di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera *d*), del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l'attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTI

1.1

CARLINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) interessati da attività di scavo», con le seguenti: «rinvenimento, a seguito di attività di bonifica preventiva od occasionale, di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) del presente decreto».

1.200

CARLINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 91 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio della presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività svolte nei cantieri è eseguita:

a) dal coordinatore per la progettazione sulla base del parere vincolante espresso dall'autorità militare competente per territorio, quando il committente è una persona fisica o un soggetto giuridico di diritto privato;

b) dall'autorità militare competente per territorio, quando il committente è una pubblica amministrazione o è un soggetto giuridico di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità.

2-ter. Quando il coordinatore per la progettazione deve procedere:

a) ai sensi della lettera a) del comma 2-bis, alla bonifica sistematica, a scopo preventivo, del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. Se il cantiere consegue a un ordine dell'autorità prefettizia o dell'autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero di un'altra autorità che ne ha disposto l'avvio per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, il committente può richiedere l'intervento di personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio;

b) ai sensi della lettera a) del comma 2-bis, alla bonifica occasionale, per motivi connessi con la salvaguardia della vita umana o con la pubblica utilità, a seguito del ritrovamento di ordigni esplosivi rinvenuti

in superficie o parzialmente interrati, provvede con personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio;

c) ai sensi della lettera b) del comma 2-bis, alla bonifica sistematica a scopo preventivo, ovvero occasionale, del sito nel quale è collocato il cantiere per motivi connessi con la salvaguardia della vita umana o con la pubblica utilità, a seguito del ritrovamento di ordigni esplosivi rinvenuti in superficie o parzialmente interrati, provvede esclusivamente con personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio.

2-quater. I costi delle operazioni di bonifica di cui al comma 2-ter, comunque svolte dal personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio, sono posti a carico del committente",».

1.3

CARLINO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «interessati da attività di scavo,» con le seguenti: «temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto».

1.4

CARLINO

Improcedibile

Al comma 1, lettera d), capoverso «4-bis»; sostituire le parole da: «di brevetti per l'espletamento delle attività relative» fino a: «a scadenze biennali» con le seguenti: «dei brevetti di specializzazione di artificiere esplosive ordinance disposal (EOD) di 1° livello, di artificiere - EOD di 2° livello o di artificiere - improvised explosive device disposal (EOD) o di brevetti equivalenti, rilasciati dal Ministero della difesa, per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica a scopo preventivo, e che risulta iscritta in un apposito registro istituito presso il Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito il registro di cui al presente comma e sono definiti i criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro, nonché per la valutazione di tale idoneità che deve essere effettuata a scadenze biennali. Per definire i criteri e le modalità di cui al periodo precedente è istituita una commissione interministeriale composta da dieci

membri, di cui almeno cinque sono scelti tra il personale militare delle Forze armate in possesso di adeguati titoli ed esperienza in materia di operazioni di disinnescamento o di neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, nonché di comprovata esperienza nel settore specifico delle bonifiche preventive e occasionali».

1.5

CARLINO

Respinto

Al comma 1, lettera e) capoverso «1-bis», sostituire le parole: «di scavo» con la seguente: «lavorative».

1.6

CARLINO

Respinto

Al comma 1, lettera f) capoverso «b-bis», sostituire le parole: «di scavo» con la seguente: «lavorative».

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2892) Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Moffa e Tortoli; Farina Coscioni ed altri) (Relazione orale)

GIULIANO, *relatore*. Il disegno di legge modifica il decreto legislativo n. 81 del 2008 al fine di introdurre il rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili nell'ambito del piano di sicurezza e coordinamento. Definisce inoltre una specifica disciplina sulla bonifica preventiva dei siti e sui requisiti degli operatori ad essa abilitati.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CARLINO (*IdV*). Ribadisce le perplessità espresse alla Camera dall'Italia dei Valori, che potrebbero essere superate dall'approvazione di alcuni emendamenti presentati dal Gruppo. L'esplicitazione di un singolo rischio, peraltro limitato alla sola attività di scavo, rischia paradossalmente di indebolire la normativa generale sul piano di sicurezza e di aumentare gli adempimenti inutili a carico delle imprese. Il provvedimento stabilisce interventi preventivi inefficaci, istituisce un nuovo albo di imprese specializzate in controtendenza rispetto alla misure di liberalizzazione, non valorizza le competenze della Difesa in materia di bonifica.

CARRARA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Nonostante i rilievi espressi dalla Commissione difesa circa la mancanza di una mappa delle aree a rischio per la presenza di residuati bellici, che potrebbe indurre i responsabili per la sicurezza a presumere sempre il rischio e quindi determinare difficoltà operative per le conseguenti verifiche, e l'istituzione di un albo delle imprese specializzate nella bonifica del territorio da ordigni bellici che va in controtendenza rispetto alla liberalizzazione degli ordini, il provvedimento è largamente condiviso per l'obiettivo di tutelare i lavoratori da rischi gravi.

PERDUCA (*PD*). Il continuo rinvenimento di ordigni bellici inesplosi durante le operazioni di scavo per la realizzazione di opere infrastrutturali comporta la necessità di un'azione più puntuale nell'individuazione delle compagnie specializzate e nella tutela della salute degli operatori che si occupano della bonifica delle aree. Auspica pertanto l'approvazione unanime del provvedimento da parte dell'Assemblea.

RAMPONI (*PdL*). Il problema del rinvenimento di ordigni inesplosi nel corso delle attività di scavo nei cantieri rende necessario garantire la sicurezza non solo degli operatori che si occupano della bonifica delle

aree ma anche dei lavoratori nel settore edile. In tal senso il provvedimento in esame integra il decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo l'istituzione di un registro delle imprese specializzate a garanzia della loro competenza e qualità professionale, semplificando e non (come sostenuto da alcuni) complicando il momento decisionale degli apparati burocratici.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

GIULIANO, *relatore*. Prende atto della qualità degli interventi svolti in discussione generale.

MARTONE, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Rinuncia alla replica.

VICARI, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalle Commissioni 1a e 5a sul disegno di legge e sui relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

GIULIANO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

MARTONE, *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Concorde con il relatore.

NEROZZI (*PD*). A fronte dell'urgenza di concludere l'*iter* del disegno di legge che avvia un percorso volto a garantire la sicurezza dei lavoratori che operano nel settore edilizio dal rischio di rinvenimento di ordigni esplosivi, dichiara il voto contrario sull'emendamento 1.1, così come su tutti gli altri emendamenti.

Risultano respinti gli emendamenti 1.1, 1.200, 1.3, 1.5 e 1.6.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.4 è improcedibile a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Passa alla votazione finale.

CARLINO (*IdV*). Conferma le perplessità manifestate in discussione generale e, pur consapevole della necessità di normare la materia, dichiara l'astensione dal voto sul provvedimento del Gruppo IdV.

CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento.

DE LUCA Cristina (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). La frequenza dei rinvenimenti di ordigni bellici inesplosi, che generano preoccupazione ed allarme nelle popolazioni, rende necessario garantire la sicurezza dei lavoratori che operano nel settore di bonifica delle aree ed il possesso dei requisiti di professionalità da parte delle compagnie. Il provvedimento in tal senso eleva gli standard qualitativi di tutti gli operatori del settore: la griglia di requisiti individuata non ha intenti corporativi, ma mira ad accrescere le tutele. Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Terzo Polo ApI-FLI.

GALIOTO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo e consegno il testo dell'intervento perché sia allegato ai Resoconti della seduta (v. *Allegato B*).

MAZZATORTA (LNP). Pur condividendo la finalità ultima del provvedimento di tutelare la sicurezza dei lavoratori del settore, manifesta perplessità in ordine agli ulteriori oneri finanziari gravanti sul mondo imprenditoriale e derivanti dall'obbligo per le imprese specializzate nel settore di iscrizione ad un albo professionale e dalla valutazione preliminare del rischio nelle aree progettuali. Le opere pubbliche avranno un costo aggiuntivo, non soggetto a ribasso in quanto onere per la sicurezza. Il provvedimento, inoltre, non contempla il coinvolgimento degli enti locali nell'azione di mappatura delle aree a rischio. Esprime pertanto il voto di astensione del Gruppo.

NEROZZI (PD). Il provvedimento completa quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 che non prestava attenzione ai numerosi settori imprenditoriali i quali, pur piccoli, fanno registrare elevate percentuali di infortuni sul lavoro. L'istituzione di un apposito albo presso il Ministero della difesa per la registrazione delle imprese dedite alla bonifica delle aree da ordigni inesplosi dà certezza del possesso dei requisiti di professionalità da parte delle imprese e degli operatori del settore e, lungi dall'essere un ulteriore elemento di burocratizzazione, si pone a tutela della salute dei lavoratori.

BIANCHI (PdL). La frequenza dei ritrovamenti di ordigni bellici inesplosi nelle aree di realizzazione delle opere infrastrutturali richiede il completamento del decreto legislativo n. 81 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo, stante anche l'assenza di oneri aggiuntivi derivanti dalla bonifica delle aree, già previsti dalla normativa in vigore.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge n. 2892, composto del solo articolo 1.